



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2013/0402(COD)

30.3.2015

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Relatore per parere: Lara Comi

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta legislativa è particolarmente importante, perché ha come obiettivo principale quello di individuare delle norme che vadano a migliorare la competitività delle nostre imprese europee attraverso l'innovazione, rafforzando, nel contempo, il mercato interno e il ruolo da leader dell'Europa sul mercato globale nell'ambito industriale.

Durante il processo di ricerca e creazione di nuove idee, prodotti o servizi, vi sono molte informazioni riservate che hanno valore economico, che sono fondamentali per la competitività dell'idea o dell'impresa e che fuoriescono dall'ambito di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Pertanto, i segreti commerciali si pongono come uno strumento complementare ed è importante e necessario regolamentare, a livello europeo, la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione.

La scelta della direttiva mira a far convergere le norme nazionali, molto diverse tra loro, con la previsione di definizioni comuni, misure e sanzioni, offrendo maggiore certezza giuridica agli operatori e rinforzando così il mercato unico europeo.

È necessario, però, integrare la portata dell'ambito di applicazione proposto dalla Commissione europea, specificando che gli Stati membri possono prevedere o mantenere norme nazionali più restrittive, in conformità con il principio di armonizzazione minima. Queste, infatti, possono fungere da stimolo e da leva all'interno del mercato interno.

Le definizioni proposte, in linea con l'Accordo TRIPS vigente, rendono la legislazione europea in linea con le norme internazionali ed è giusto procedere a miglioramenti che vadano in questa direzione.

Per quanto attiene la protezione dei consumatori, nel testo proposto si parla della salvaguardia dei diritti fondamentali. In questa proposta, però, vengono posti in rilievo non solo diritti in quanto individuo o in quanto consumatore, ma anche in quanto lavoratore o professionista e senz'altro in quanto persone giuridiche, imprese. I considerando 23 e 24 li menzionano tutti.

Il testo originario sceglie di dare maggiore evidenza ad alcuni di questi diritti. Non si condivide questo approccio limitativo, pertanto, si ritiene più equilibrato prevedere un riferimento a tutti i diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Per quanto attiene il termine di prescrizione, ascoltate le esigenze varie degli operatori del mercato, si condivide l'approccio di proporre un termine minimo e massimo, ma si ritiene più adeguato aumentarlo per consentire una più efficace protezione dei segreti commerciali.

Questi richiedono, quindi, la più ampia tutela della loro riservatezza. Per questo è importante, in generale e in particolare per ciò che attiene l'ambito dei procedimenti giudiziari che mirano alla loro tutela, assicurare quelle regole o misure che possano evitare la loro divulgazione inappropriata.

Una legislazione europea adeguata sui segreti commerciali consentirà certamente, da un lato, di offrire un valido strumento alle imprese operanti nel mercato - soprattutto alle PMI che, per le loro dimensioni, spesso sono quelle che risentono di più dell'assenza di strumenti di tutela adeguati - e, dall'altro, di agevolare anche le joint venture tra imprese e, in generale, la loro cooperazione transnazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole

Emendamento

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole

alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi. ***La circolazione della conoscenza e delle informazioni è da considerarsi fondamentale per assicurare dinamiche virtuose ed eque possibilità di sviluppo per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso ***civile*** sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. ***Tali informazioni o know-how dovrebbero avere inoltre valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale, e la loro***

acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

divulgazione dovrebbe essere tale da compromettere il legittimo interesse economico della persona che lecitamente le controlla. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) L'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un ente pubblico, imposta o consentita dalla legge, non dovrebbe costituire un uso o una divulgazione illeciti. Tale acquisizione o divulgazione dovrebbe comunque rientrare chiaramente nel mandato dell'ente pubblico competente e

il superamento del mandato dovrebbe costituire un atto illecito.

Motivazione

È necessario chiarire che l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale non è illecita quando le richieste di informazioni da parte di enti pubblici sono prescritte dalla legge.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, senza mettere a rischio ***altri obiettivi e principi di interesse pubblico***. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto ***del*** valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Emendamento

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, ***in particolare esercitando un effetto deterrente contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di un segreto commerciale***, senza mettere a rischio ***i diritti e le libertà fondamentali né l'interesse pubblico, come la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica e la protezione dell'ambiente e fatta salva la mobilità dei lavoratori***. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di ***fattori quali*** il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l'impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei

terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

Emendamento

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, **quali la creazione di ostacoli ingiustificati al mercato interno o alla mobilità dei lavoratori, che sono** incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Nell'interesse **della** certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del

Emendamento

(13) Nell'interesse **di preservare sia il buon funzionamento del mercato interno**

segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno *restringere* la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo *limitato* successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

per la ricerca e l'innovazione sia la certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno *limitare* la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo *di tre anni* successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di

Emendamento

(15) L'acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, *anche qualora detto segreto commerciale sia utilizzato per la fornitura di servizi*. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi

un segreto commerciale.

in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, **quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo**, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

Emendamento

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci **e proporzionate**, la loro durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale, **anche qualora detto segreto sia utilizzato per la fornitura di servizi, e deve essere limitata nel tempo onde evitare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza nel mercato interno**. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che

Emendamento

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che

avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. ***In tali casi***, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. ***Qualora venga dimostrata l'acquisizione illecita*** e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La presente direttiva non deve pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare ***indebitamente*** la concorrenza con modalità

Emendamento

(27) La presente direttiva non deve pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare ***ingiustamente*** la concorrenza, ***ritardare***

che contravvengono a detto trattato.

l'accesso al mercato interno e/o creare ostacoli alla mobilità dei lavoratori con modalità che contravvengono a detto trattato.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non **devono** pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*,

⁸ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

Emendamento

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non **dovrebbero** pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi ***la tutela dell'ambiente e la responsabilità ambientale, la tutela dei consumatori, i requisiti sanitari e di sicurezza, la tutela della salute***, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti ***e alle informazioni*** e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto *lex specialis*,

⁸ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti *dei* segreti commerciali.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, *l'utilizzo e* la divulgazione illeciti *del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate* (segreti commerciali).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento

(1) "segreto commerciale", *know-how e* informazioni *commerciali* che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento

(b) hanno *un reale o potenziale* valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono state sottoposte, da parte **della persona che lecitamente le controlla**, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

Emendamento

(c) sono state sottoposte, da parte **del detentore del segreto commerciale**, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

Motivazione

Sostituzione volta a garantire la coerenza con la terminologia utilizzata all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono relative a prove o ad altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "merci costituenti violazione", le merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione beneficiano **in maniera significativa** di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

(4) "merci costituenti violazione ", le merci la cui progettazione, qualità, **caratteristiche, funzionamento**, fabbricazione o commercializzazione beneficiano di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Motivazione

L'aggiunta dei termini "caratteristiche" e "funzionamento" include altri aspetti al di là della qualità delle merci. Una merce dovrebbe essere considerata "costituente violazione" se beneficia in qualche modo di un segreto commerciale indebitamente ottenuto, indipendentemente dal fatto che lo faccia "in maniera significativa" o meno.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata ***intenzionalmente o per negligenza grave*** in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata in uno dei seguenti modi:

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale ***o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto***;

Emendamento

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale;

Motivazione

È necessario chiarire che il detentore del segreto commerciale è protetto soltanto dall'acquisizione illecita del segreto commerciale e non dal reverse engineering, che è lecito.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, **intenzionalmente o per negligenza grave**, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento

4. **L'acquisizione**, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento **dell'acquisizione**, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto, **direttamente o indirettamente**, da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione **consapevole e deliberata** di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il

Emendamento

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci

magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale.

costituenti violazione a detti fini sono ***anche*** da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale ***quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

1. L'acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:

- (a) scoperta o creazione indipendente;
- (b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;
- (c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;
- (c) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

Emendamento

1. L'acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:

- (a) scoperta o creazione indipendente;
- (b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, ***il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;***
- (c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;
- (d) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali sono considerati leciti nella misura in cui tale acquisizione, utilizzo o divulgazione siano richiesti dal diritto dell'Unione o nazionale, e ammessi dalle relative disposizioni a tutela dei diritti del detentore del segreto

2. Gli Stati membri garantiscono che non sussiste titolo a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva qualora l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

- (a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- (b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita **da parte dell'attore**, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti **dei segreti commerciali** fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;
- (c) il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative;

(d) per adempiere ad obbligazioni extracontrattuali;

- (e) per proteggere un legittimo interesse.

commerciale.

2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali sono da considerarsi leciti nella misura in cui l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

- (a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- (b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti **del segreto commerciale** fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;
- (c) il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative **in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;**

- (e) per proteggere un legittimo interesse **riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.**

2 bis. La presente direttiva non pregiudica:

(a) l'applicazione delle regole nazionali o dell'Unione che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, le informazioni, compresi i segreti commerciali, alle autorità pubbliche nell'espletamento delle loro funzioni;

(b) l'utilizzo di informazioni, conoscenze, qualifiche e competenze acquisite dai dipendenti in un'occupazione precedente, nella misura in cui non sia contemplato

all'articolo 3.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno;

Emendamento

(b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi, **alla concorrenza e alla mobilità dei lavoratori** nel mercato interno;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva **possono** essere proposte entro un **periodo compreso tra uno e due** anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva **possano** essere proposte entro un **termine di tre** anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale

giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.

giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione. ***Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'obbligo di cui al primo comma viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Emendamento

L'obbligo di cui al primo comma ***resta in vigore fino alla conclusione del procedimento giudiziario. In ogni caso, l'obbligo*** viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se ***nel corso del procedimento giudiziario*** il presunto segreto commerciale ***risulta non soddisfare*** i requisiti di cui all'articolo 2, ***paragrafo 1***;

Emendamento

(a) se ***da una decisione definitiva risulta che*** il presunto segreto commerciale ***non soddisfa*** i requisiti di cui all'articolo 2, ***punto (1)***;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta **debitamente** motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale.

Emendamento

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale. ***Gli Stati membri possono inoltre autorizzare le autorità giudiziarie competenti ad adottare misure d'ufficio.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi;

Emendamento

(a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ***a condizione che entrambe le parti interessate o i loro rappresentanti vi abbiano accesso;***

Motivazione

Per assicurare che entrambe le parti abbiano accesso a informazioni di rilevanza essenziale per la causa.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali. ***In circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l'accesso delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in presenza dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati tenuti all'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1;***

Emendamento

(b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali ***o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone, a condizione che almeno una persona di ciascuna parte, il rispettivo avvocato o rappresentante nel procedimento e il personale giudiziario abbiano ottenuto pieno accesso a tale udienza, registrazione o trascrizione;***

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto ***della domanda di cui al paragrafo 2*** e nel valutare la ***sua*** proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto ***sia*** dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, ***sia*** dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.

Emendamento

3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto ***delle misure per la tutela di un segreto commerciale*** e nel valutare la ***loro*** proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto ***della necessità di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo***, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possono**, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possano**, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

Motivazione

Emendamento linguistico – concerne solo la versione italiana. Il verbo "possono" è modificato in "possano" al fine di rispettare meglio la consecutio temporum nella frase.

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie **possono** subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie **possano, in alternativa alle misure previste al paragrafo 1**, subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili **e atte a dimostrare l'esistenza del** segreto commerciale, la legittimità

Emendamento

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili **attestanti che la questione in oggetto costituisce un** segreto

della sua detenzione da parte dell'attore oppure l'illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell'attore oppure l'illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie **sono** tenute a prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie **siano** tenute a prendere in considerazione **tutti gli aspetti pertinenti del caso, quali** il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possono** subordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 9 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possano** subordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 9 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di

una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

Motivazione

Emendamento linguistico – concerne solo la versione italiana. Il verbo "possono" è modificato in "possano" al fine di rispettare meglio la consecutio temporum nella frase.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare *quanto segue* nei confronti dell'autore della violazione:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare nei confronti dell'autore della violazione *una o più delle seguenti misure*:

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una dichiarazione di violazione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento

delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie **prendono** in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie **siano tenute a prendere** in considerazione **le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno**, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Quando le autorità competenti **limitano** la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), **detta durata è** sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti **limitino di conseguenza** la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), **in modo che sia** sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Motivazione

Se il convenuto non può più ottenere un vantaggio commerciale dall'appropriazione illecita, l'ulteriore estensione dell'ingiunzione serve soltanto come deterrente e sanzione, ostacolando al contempo la concorrenza e l'innovazione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, **lettera a)**, viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Emendamento

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, **lettere a) e b)**, viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni **corrispondenti** al pregiudizio effettivo subito.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni **adeguati** al pregiudizio effettivo subito **a seguito della violazione**.

In conformità delle leggi e prassi nazionali, gli Stati membri possono limitare la responsabilità per danni dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, se avvenuti involontariamente.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel decidere se ordinare o meno una ***misura di pubblicazione*** e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione, ***qualora questi sia una persona fisica, il valore del segreto commerciale***, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, ***l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illecito del segreto commerciale***, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

Emendamento

3. Nel decidere se ordinare o meno una ***delle misure di cui al paragrafo 1*** e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione ***se le informazioni sull'autore della violazione consentirebbero l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sarebbe giustificata, in particolare alla luce dei seguenti criteri***: gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

PROCEDURA

Titolo	Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti			
Riferimenti	COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 9.12.2013			
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 9.12.2013			
Relatore per parere Nomina	Lara Comi 7.10.2014			
Esame in commissione	18.3.2014	5.11.2014	17.11.2014	3.12.2014
	21.1.2015	23.2.2015	16.3.2015	
Approvazione	24.3.2015			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	27 4 7		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov			